COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO

ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N. 5-63

del 20 marzo 1963

che autorizza la vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate nell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling», Società a responsabilità limitata

L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli artt. da 2 a 5, 47 e 65 del Trattato;

Viste la decisione n. 17-60 del 21 giugno 1960 che proroga ulteriormente le autorizzazioni relative alle organizzazioni di vendita del bacino della Ruhr (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, 23 luglio 1960, pagg. 1028/60 e segg.) e la decisione n. 6-62 del 6 giugno 1962 che fissa il termine di scadenza delle autorizzazioni relative alle organizzazioni di vendita del bacino della Ruhr (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, 15 giugno 1962, pag. 1479/62).

Vista la domanda del 24 novembre, integrata e modificata dalle aggiunte 17 dicembre 1962 e 13 febbraio 1963;

Considerato che:

I

1. — Con decisione n. 17-60 l'Alta Autorità ha ulteriormente prorogato le autorizzazioni per le organizzazioni di vendita del bacino della Ruhr accordate con le decisioni nn. 5-56, 6-56, 7-56 e 8-56, dopo aver constatato, con la decisione n. 17-59, che di frequente il funzionamento effettivo di tali organizzazioni non era stato conforme alle autorizzazioni e che si era continuato ad applicare un sistema unico di vendita incompatibile con le disposizioni del Trattato; al tempo stesso, l'Alta Autorità, con decisione n. 16-60, ha rigettato una domanda di autorizzazione presentata da un'organizzazione unica di vendita in comune che raggruppava quasi tutte le società minerarie del bacino della Ruhr;

2. — La decisione di rigetto è stata impugnata dalle società minerarie davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee; con sentenza 18 maggio 1962 nella causa. n. 13-60 la Corte ha rigettato la domanda e confermato la tesi dell'Alta Autorità secondo cui un sistema unico di vendita per i carboni della Ruhr non è conforme al disposto dell'art. 65, 2 c);

— Con decisione n. 6-62, l'Alta Autorità ha fissato al 31 marzo 1963 il termine di scadenza delle autorizzazioni precedentemente accordate;

II

3. — Le seguenti società minerarie del bacino della Ruhr:

Concordia Bergbau-Aktiengesellschaft, Oberhausen

Bergwerksgesellschaft Dahlbusch, Gelsenkirchen

Emscher-Lippe Bergbau-Aktiengesellschaft, Datteln

Steinkohlenbergwerk Friedrich Heinrich Aktiengesellschaft, Kamp-Lintfort

Gebrüder Stumm Gesellschaft mit beschränkter Haftung / Zeche Minister Achenbach, Brambauer

Deutsche Erdöl Aktiengesellschaft Steinkohlenbergwerk Graf Bismarck, Gelsenkirchen

Hamborner Bergbau Aktiengesellschaft, Duisburg-Hamborn

Friedrich Thyssen Bergbau Aktiengesellschaft, Duisburg-Hamborn

Steinkohlenbergwerk Heinrich Robert Aktiengesellschaft, Herringen b. Hamm

Bergwerksgesellschaft Hibernia Aktiengesellschaft, Herne

Hoesch Aktiengesellschaft Bergbau, Essen-Altenessen

Bergbau Aktiengesellschaft Lothringen, Bochum

Steinkohlenbergwerke Mathias Stinnes Aktiengesellschaft, Essen

Niederrheinische Bergwerks-Aktiengesellschaft, Neukirchen

Hütten- und Bergwerke Rheinhausen Aktiengesellschaft Bergbau, Essen

Rheinpreussen Aktiengesellschaft für Bergbau und Chemie, Homberg

Rheinstahl Bergbau Aktiengesellschaft, Essen

hanno chiesto in data 24 novembre 1962, conformemente all'art. 65, 2, del Trattato, l'autorizzazione dell'Alta Autorità per gli accordi del 14 novembre 1962 sulla vendita in comune nel mercato comune, tramite l'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling», durante il periodo 1° aprile 1963 — 31 marzo 1968, dei combustibili provenienti dai propri impianti; in seguito tali accordi sono stati reiteratamente modificati e completati; l'autorizzazione per i detti accordi, ivi incluse le modifiche e aggiunte, è stata richiesta ultimamente anche in data 13 febbraio 1963;

4. — Nel contempo altre società minerarie del bacino della Ruhr hanno convenuto di vendere in comune, durante lo stesso periodo, combustibili provenienti dai propri impianti, tramite l'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Präsident; in data 24 novembre 1962 le società minerarie in causa hanno chiesto, ai sensi dell'art. 65, 2 del Trattato, l'autorizzazione per accordi sostanzialmente identici; quasi tutte le società minerarie del bacino della Ruhr si propongono pertanto di smerciare in avvenire i propri prodotti tramite due uffici di vendita: «Geitling» e «Präsident»;

III

5. — Gli accordi allegati alle domande di autorizzazione presentano sostanziali differenze dagli accordi autorizzati nel 1956 e cesserà la collaborazione tra gli uffici di vendita, nel quadro degli accordi autorizzati dalla decisione n. 8-56;

— Le società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate nei due uffici di vendita non collaboreranno più tramite un ufficio comune per realizzare il livellamento delle categorie e pezzature di carbone, nonchè l'equilibrio dell'occupazione e l'eguaglianza dei consumatori in ordine all'approvvigionamento;

— Avrà anche fine la collaborazione in seno alla Commissione delle Norme mediante la quale in passato le società minerarie hanno fissato regole uniformi per il consumo interno delle miniere, le forniture al personale, il consumo proprio delle fabbriche e l'equilibrio dell'occupazione;

— Cesseranno inoltre i meccanismi finanziari comuni mediante i quali tutte le società minerarie del bacino della Ruhr hanno effettuato il conguaglio delle differenze nelle spese preliminari tra le miniere fornitrici e Duisburg-Ruhrort o i porti marittimi, come pure dei minori introiti risultanti dall'allineamento sulle offerte di paesi terzi e dallo squilibrio dell'occupazione determinato tra le diverse società minerarie dall'eventuale contrazione della domanda;

6. — Le società minerarie del bacino della Ruhr hanno del pari rinunciato ad esportare tramite un ufficio unico, come in passato, il carbone da esse prodotto verso i paesi terzi; a decorrere dal 1° aprile 1963 le società minerarie affiliate all'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling» esporteranno i propri prodotti verso i paesi terzi tramite la società di esportazione «Ruhrkohlen-Export Geitling»; a decorrere dalla stessa data le società minerarie affiliate all'ufficio di vendita «Präsident» effettueranno le proprie esportazioni tramite la «Ruhrkohlen-Export Präsident»;

— Entrambi gli uffici di vendita continueranno a valersi in comune dei servizi delle società «Ruhrkohle-Treuhand GmbH» e «Ruhrkohlen-Beratung» per l'espletamento di determinati compiti che, ri-

spetto agli accordi precedenti, sono stati nondimeno notevolmente limitati; l'attività delle due società in causa sarà limitata in futuro a compiti tecnici di interesse comune;

7. — In passato la società «Ruhrkohlen-Treuhand GmbH» aveva curato l'intera amministrazione finanziaria e patrimoniale, ivi incluse la fatturazione, la liquidazione dei conti e la contabilità, per i tre uffici di vendita di carboni della Ruhr e per i loro organismi comuni; la modificazione del contratto di società della «Ruhrkohle-Treuhand GmbH» in data 11 febbraio 1963 (rogito n. 224/1963 del notaio Ewald Leveloh, in Essen) ha limitato gli scopi di detta società, per quanto riguarda la sua attività per i due uffici di vendita dei carboni della Ruhr e le loro società di esportazione, all'elaborazione meccanica ed elettronica di dati; i contratti di società degli uffici di vendita di carboni della Ruhr «Geitling» e «Präsident» prevedono espressamente che detti uffici tengano la propria contabilità, effettuino in modo autonomo le operazioni di liquidazione dei conti e di pagamento ed amministrino le finanze sotto la propria responsabilità; una disposizione del contratto di società della «Ruhrkohle-Treuhand GmbH» fa obbligo al Consiglio di amministrazione di limitare alle persone espressamente abilitate dai richiedenti l'accesso alle informazioni ed ai documenti trasmessi dai due uffici di vendita e dalle società di esportazione; tale provvedimento è volto a garantire il segreto commerciale tra i due uffici di vendita di carboni della Ruhr e le loro società di esportazione;

8. — La modificazione del contratto di società della «Ruhrkohlen-Beratung GmbH» in data 11 febbraio 1963 (rogito n. 223/1963 del notaio Ewald Leveloh, in Essen) limita gli scopi della detta società alle seguenti attività:

— studi e messa a punto in materia di tecnica di combustione ai fini di una utilizzazione più economica e di un impiego più agevole del carbone;

— collaborazione nella definizione di criteri efficienti di classificazione e di qualità e nell'elaborazione di procedimenti di analisi.

— effettuazione di analisi di qualità.

— consultazione e collaborazione nella ricerca e nel miglioramento della qualità dei carboni della Ruhr.

— pubblicità in favore del carbone della Ruhr.

— studi generali sul mercato energetico.

IV

9. — I nuovi accordi sull'istituzione dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling» prevedono sostanzialmente quanto segue:

— I soci conferiscono all'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling» l'incarico di vendere i combustibili provenienti dai propri impianti. L'ufficio ha facoltà di smerciare anche combustibili provenienti da impianti non appartenenti ai soci;

10. — I soci possono destinare le quantità non conferite all'ufficio (quantità riservate) soltanto alle vendite locali e ai seguenti fini:

— consumo interno, cioè le quantità utilizzate per il funzionamento delle miniere, cokerie, fabbriche di carbonizzazione e di agglomerati, come pure in altri reparti (ad es. nelle acciaierie appartenenti alla società) o per la produzione di energia negli impianti minerari dei soci;

— consegne alle imprese integrate, cioè le consegne agli utilizzatori ai quali i soci sono vincolati da un rapporto diretto o indiretto di partecipazione al capitale o di natura contrattuale particolare;

— somministrazioni al personale o consegne a titolo gratuito di combustibili per fini di beneficenza o di interesse generale;

— consegne previste da contratti precedenti;

— vendite di combustibili utilizzati come antracite per elettrodi;

— consegne di antracite per generatori;

11. — I soci partecipano alle vendite dell'ufficio nel modo seguente: ad ogni socio è attribuita una quota di partecipazione alle vendite ed una quantità di riferimento delle vendite di coke le quali possono essere modificate, durante la validità del contratto, soltanto qualora ricorrano determinati requisiti (ad es. vendita integrale dei combustibili posti a disposizione dell'ufficio), ma possono essere trasferite in tutto o in parte ad altri soci con il benestare dell'assemblea sociale. La quota di partecipazione alle vendite e la quantità di riferimento delle vendite di coke sono determinanti per gli obblighi di consegna delle imprese nei confronti dell'ufficio di vendita;

— Le ordinazioni ricevute dall'ufficio vengono ripartite tra i soci in misura esattamente proporzionale alla loro quota di partecipazione alle vendite, computando le consegne a titolo delle vendite locali. Ai soci per i quali non può essere effettuata nell'ufficio di vendita la ripartizione delle

ordinazioni in proporzione alla quota di partecipazione è pagata a fine anno un'indennità di 5 DM/t a titolo di compensazione per la minore attività. Ai soci che hanno venduto quantità superiori a quelle normali è fatto obbligo di versare un'aliquota dello stesso importo dell'indennità;

12. — Le variazioni delle quantità riservate ai soci non incidono di massima sulla ripartizione delle ordinazioni nell'ufficio di vendita. All'atto della conclusione del contratto i soci sono tenuti ad indicare i valori minimi e massimi del margine nei cui limiti essi sopportano il rischio delle variazioni nelle quantità di riferimento. In caso di aumento o diminuzione, al di là di tale margine, della quantità riservata ad un socio, il diritto di quest'ultimo all'attribuzione delle ordinazioni da parte dello ufficio di vendita viene proporzionalmente diminuito o aumentato nel corso dell'anno seguente;

13. — I soci si obbligano a coadiuvare l'ufficio di vendita nella realizzazione dell'oggetto sociale e ad astenersi da ogni atto che possa ostacolarne l'attività. In particolare, essi sono tenuti a non assumere alcun obbligo di fornire i propri combustibili a terzi. Tale obbligo resta valido anche dopo la scadenza del contratto di società. I soci si impegnano a trasmettere immediatamente all'ufficio di vendita le ordinazioni da essi ricevute e ad astenersi da qualsiasi pubblicità per i loro prodotti che possa ostacolare l'attività dell'ufficio;

— I soci si obbligano a coprire il proprio fabbisogno supplementare di combustibili solidi presso l'ufficio di vendita purchè quest'ultimo si dichiari pronto a rifornirli, a meno che il rispetto di tale obbligo non possa essere ragionevolmente imposto in base alle circostanze di fatto;

14. — Ai soci è riconosciuto il diritto di smerciare direttamente, a titolo delle vendite locali, i combustibili provenienti dai propri impianti. Sono considerate vendite locali le consegne effettuate dai soci direttamente, o tramite il commercio,

— per uso domestico, ai piccoli consumatori o agli utilizzatori industriali con consumo annuo non superiore a 12.000 t; gli utilizzatori industriali con consumo annuo superiore a 12.000 t, regolarmente riforniti in passato a tale titolo, possono continuare ad esserlo, a concorrenza delle stesse quantità;

— esclusivamente mediante trasporto stradale e destinate al consumo nel Land Renania del Nord-Westfalia;

— Per determinate pezzature scarseggianti i soci non possono superare una data quantità di riferimento a titolo di vendite locali; il Consiglio determina le pezzature da considerare tali. Le consegne a titolo di vendite locali di ogni socio non possono peraltro superare il 110% della media delle consegne da esso effettuate allo stesso titolo nel corso degli esercizi 1959/60, 1960/61 e 1961/62, o il 110% delle consegne nel corso dell'esercizio 1961/62. Le consegne a titolo di vendite locali che superano tale limite sono incluse nel computo degli introiti;

— Le consegne a titolo di vendite locali devono essere effettuate agli stessi prezzi e condizioni applicabili alle quantità vendute tramite l'ufficio;

— Ai soci che non osservano le condizioni stabilite per le vendite locali, viene inflitta una penalità contrattuale di 30 DM/t, la quale non potrà essere in alcun caso inferiore a 3.000 DM, essendo irrilevante che l'infrazione sia commessa con o senza colpa dal socio stesso ovvero da un cliente. I soci sono tenuti ad obbligare i propri clienti a rispettare le condizioni applicabili alle vendite locali, come pure le condizioni generali di consegna e di pagamento, e a concordare la penalità contrattuale per esse prevista;

15. — I prezzi di listino vengono fissati dall'assemblea sociale su proposta del consiglio di amministrazione. Qualsiasi proposta intesa a modificare i prezzi di listino dei carboni semigrassi, magri o antracite, avanzata dalla maggioranza dei soci che smerciano, tramite l'ufficio ed a titolo delle vendite locali, una di tali categorie, può essere rigettata dall'assemblea sociale soltanto con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi;

16. — Gli organi dell'ufficio di vendita sono l'Assemblea sociale (Gesellschaftlerversammlung), il Consiglio (Beirat), il Consiglio di amministrazione (Geschäftsführung). È prevista l'istituzione di un Collegio sindacale (Aufsichtsrat) qualora ciò risulti necessario ai sensi delle disposizioni della legge sull'organizzazione delle imprese;

— L'Assemblea sociale approva il bilancio annuo finale e decide sulle opposizioni alle deliberazioni del Consiglio. Il diritto di voto è soggetto alla seguente disciplina: ad ogni socio è attribuito un voto

per ogni 100.000 t (o frazione di 100.000 t) di combustibili della propria quota di partecipazione alle vendite. Il diritto di voto è limitato in modo che il numero di voti attribuiti ad un socio sia almeno del 10 % inferiore al totale dei voti espressi dagli altri soci. Se una deliberazione richiede una maggioranza del 75 % dei voti o più, si considera la maggioranza raggiunta, indipendentemente dalla proporzione dei voti, allorchè un solo socio o unicamente i soci soggetti alla influenza dominante dello stesso proprietario si oppongono alla deliberazione ;

— Il Consiglio composto di rappresentanti di tutti i soci, stabilisce i principi generali di amministrazione, controlla ed assiste il Consiglio di amministrazione, ha facoltà di istituire gruppi di lavoro per l'esame preliminare di determinati problemi. Le deliberazioni del Consiglio sono vincolanti per i soci ;

— Il Consiglio di amministrazione è composto di almeno due membri. Gli amministratori sono nominati e revocati dall'Assemblea sociale;

17. — Il contratto di società prevede penalità contrattuali a carico dei soci che offrano o vendano combustibili in violazione delle disposizioni del contratto o commettano altre infrazioni alle disposizioni dello stesso o a deliberazioni vincolanti ;

— Le eventuali controversie in sede di applicazione del contratto di società sono sottratte alla competenza giurisdizionale e deferite alla cognizione di un collegio arbitrale ;

— Il contratto resta in vigore fino al 31 marzo 1968, esso può essere prorogato;

V

18. — Con deliberazione 11 febbraio 1963 le società minerarie interessate hanno stabilito il regolamento commerciale applicabile dall'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling» a decorrere dal 1° aprile 1963 ;

— Il testo della deliberazione è il seguente :

«*I. Delimitazione tra produzione e commercio*

1. Le transazioni con gli utilizzatori industriali il cui consumo nell'anno carboniero 1961/62 non abbia superato 30.000 t di carbon fossile, coke di carbon fossile e agglomerati di carbon fossile, sono effettuate dal commercio all'ingrosso.

Le transazioni con gli utilizzatori industriali il cui consumo nell'anno carboniero 1961/62 abbia superato 30.000 t di carbon fossile, coke di carbon fossile e agglomerati di carbon fossile, sono effettuate direttamente.

Vengono prese in considerazione le particolarità strutturali e tradizionali.

2. Per utilizzatori industriali s'intendono le imprese industriali che acquistano e pagano i combustibili necessari ai propri stabilimenti o reparti. A tale effetto è fissata la data di riferimento del 1° ottobre 1962.

3. I commercianti di carbone al minuto continueranno ad essere riforniti dai commercianti all'ingrosso.

II. Rifornimento diretto di commercianti di carbone all'ingrosso

1. Sono ammessi al rifornimento diretto presso l'ufficio i commercianti di carbone all'ingrosso

a) le cui vendite sul mercato comune nell'anno carboniero precedente siano ammontate ad almeno 6.000 t di carbon fossile, coke di carbon fossile e agglomerati di carbon fossile dell'ufficio ;

vengono computate le quantità acquistate dai commercianti di carbon all'ingrosso a titolo delle vendite locali presso le società minerarie affiliate all'ufficio ;

b) che soddisfino ai requisiti normali di un commerciante di carbone all'ingrosso (ad es. solvibilità, garanzia sufficiente, possibilità di costituire scorte, conoscenza del mercato e dei prodotti, vasta clientela). Il requisito della costituzione di scorte è richiesto solo qualora ciò sia ragionevole, tenuto conto delle disposizioni sui trasporti (soprattutto delle tariffe ferroviarie) e del carattere particolare della zona di vendita del commerciante.

2. — L'ammissione dei commercianti di carbone all'ingrosso al rifornimento diretto a decorrere dal 1° aprile 1963 è subordinata alle seguenti condizioni :

a) I commercianti di carbone all'ingrosso già ammessi nell'anno carboniero 1962/63 al rifornimento diretto presso l'ufficio continuano ad esserlo purchè soddisfino ancora ai requisiti necessari ;

b) I commercianti di carbone all'ingrosso ammessi nell'anno carboniero 1962/63 al rifornimento diretto presso l'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Mausegatt» possono su richiesta essere ammessi all'ufficio purchè nell'anno carboniero 1962/63 abbiano soddisfatto ai requisiti necessari per il rifornimento diretto presso l'uf-

ficio di vendita di carboni della Ruhr «Mausegatt» ;

c) I commercianti di carbone all'ingrosso che chiedono la loro ammissione per la prima volta possono computare le quantità acquistate indirettamente presso gli uffici di vendita di carboni della Ruhr nell'anno carboniero 1962/63.

Il regolamento è applicabile anche ai commercianti all'ingrosso già ammessi al rifornimento diretto ma i cui acquisti presso ciascuno dei tre uffici di vendita di carboni della Ruhr non hanno raggiunto nell'anno carboniero 1962/63 le 6.000 t richieste ;

d) Al termine di ciascun anno carboniero l'ufficio verifica la sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione dei commercianti di carbone all'ingrosso al rifornimento diretto.

I commercianti di carbone all'ingrosso non ancora ammessi al rifornimento diretto possono presentare domanda di ammissione all'inizio di ciascun anno carboniero producendo in tempo utile la prova che essi soddisfano ai requisti necessari».

VI

19. — Gli accordi presentati restringono il gioco normale della concorrenza tra le imprese interessate in quanto

— le imprese si obbligano a smerciare esclusivamente tramite l'organizzazione di vendita in comune combustibili da esse estratti o prodotti, salvo determinate eccezioni;

— le imprese si obbligano ad applicare regole uniformi e vincolanti alle vendite non effettuate tramite l'organizzazione di vendita — in particolare alle consegne alle imprese integrate e alle vendite locali;

— i prezzi e le condizioni di vendita e di consegna dei prodotti sono fissati di comune accordo e

— le differenze nelle vendite delle società minerarie, inevitabili malgrado le regole previste per una partecipazione uniforme, vengono compensate mediante prestazioni finanziarie;

— le regole sul rifornimento diretto di utilizzatori e commercianti all'ingrosso sono fissate in modo uniforme;

— Gli accordi incorrono pertanto nel divieto fondamentale posto all'art. 65, 1 del Trattato;

— Tuttavia ai sensi dell'art. 65, 2 possono essere autorizzati gli accordi sulla vendita in comune che soddisfino ai requisiti da esso previsti;

20. — Gli accordi avranno per effetto la riorganizzazione del sistema di vendita di carboni della Ruhr caratterizzato dalla costituzione di due uffici di vendita cui appartengono quasi tutte le società minerarie del bacino della Ruhr, e che si faranno reciproca concorrenza, in quanto organizzazioni indipendenti, nella vendita dei propri prodotti sul mercato comune; tale struttura è stata scelta ispirandosi alla sentenza 18 maggio 1962 della Corte di Giustizia nella causa n. 13-60; nella sentenza la Corte di Giustizia richiamandosi all'art. 65, 2 c) ha statuito che non può essere autorizzata la vendita in comune da parte di quasi tutte le società minerarie del bacino della Ruhr poichè essa potrebbe conferire alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi e controllare gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti carbonieri nel mercato comune;

21. — Gli organismi, cui è stato presentemente conferito l'incarico della vendita dei carboni della Ruhr, presentano sostanziali differenze da un'organizzazione di vendita in comune di tutte le società minerarie del bacino della Ruhr del tipo realizzato in passato o voluto con l'accordo del maggio 1960 che ha dato luogo alla sentenza della Corte di Giustizia; sono cessati i meccanismi comuni istituiti ai sensi della decisione n. 8-56 (Ufficio comune, Commissione delle Norme, meccanismi finanziari); i nuovi uffici «Geitling» e «Präsident» esporteranno verso i paesi terzi tramite proprie società di esportazione. I due uffici di vendita continueranno a valersi in comune dei servizi della «Ruhrkohlen-Treuhand GmbH» e della «Ruhrkohlen-Beratung GmbH»; l'attività di tali società è tuttavia limitata a compiti rigidamente definiti ed essenzialmente tecnici che non pregiudicano l'indipendenza e l'autonomia giuridica ed economica dei due uffici di vendita;

— Ciò premesso, l'Alta Autorità constata che le società minerarie raggruppate negli uffici di vendita «Geitling» e «Präsident» non possono essere considerate un'unica entità per cui tale motivo non è sufficiente a che gli accordi sulla vendita in comune tramite i due uffici di vendita conferiscano al complesso delle società minerarie affiliate il potere di determinare i prezzi e controllare la distribuzione di una parte sostanziale dei prodotti carbonieri del mercato comune;

VII

22. — Anche se si considera isolatamente l'accordo delle società minerarie affiliate all'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling», si constata che non ricorrono le condizioni dell'art. 65, 2 c, contrarie all'autorizzazione;

— Secondo la sentenza della Corte di Giustizia (*Raccolta della giurisprudenza*, tomo VIII, pag. 167 e segg.) occorre tener conto del fatto che la vendita in comune, tramite l'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling», attribuisce ai richiedenti un certo potere di determinare i prezzi della produzione oggetto dell'accordo;

— Per gli stessi motivi i richiedenti acquistano il potere di controllare la vendita della produzione oggetto dell'accordo; d'altre parte gli accordi sulla vendita in comune non determinano un controllo della produzione;

— L'esame degli accordi in base all'art. 65, 2 c del Trattato può quindi essere limitato a verificare se il potere di determinare i prezzi e di controllare la distribuzione, che la vendita in comune conferisce alle società minerarie affiliate, si estenda a una parte sostanziale del mercato comune dei prodotti carbonieri;

23. — In proposito occorre anzitutto considerare l'aliquota prevedibile dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling», nonchè delle società minerarie ad esso affiliate, rispetto alle vendite complessive del mercato comune; la quantità globale di carbon fossile, coke e agglomerati di carbon fossile — qualunque ne sia l'origine e comprese le importazioni dai paesi terzi — venduta sul mercato comune durante l'anno carboniero 1961-1962, permette di fissare, rispetto alle quantità smerciate dai richiedenti nel mercato comune durante lo stesso periodo, le seguenti percentuali:

	Mercato comune (in 1.000 t)	Richiedenti (in 1.000 t)	Aliquota in %
Carbon fossile	143.234 (1)	25.169 (1)	17,6
di cui:			
— vendite degli uffici di vendita di carbone della Ruhr		17.748	12,4
— vendite locali		1.504	1,1
— quantità riservate (consumo interno e contratti precedenti)		5.917	4,1
Nell'ambito del carbon fossile: carboni grassi, flenus, a lunga fiamma secchi:	95.775 (1)	20.454 (1)	21,4
di cui:			
— vendite degli uffici di vendita di carbone della Ruhr		13.575 (1)	14,2
— vendite locali		1.042	1,1
— quantità riservate (consumo interno e contratti precedenti)		5.837	6,1
Agglomerati di carbon fossile	13.010 (1)	1.507 (1)	11,5
di cui:			
— vendite degli uffici di vendita di carbone della Ruhr		1.279	9,8
— vendite locali		226	1,7
— quantità riservate (consumo interno)		2	—
Coke di carbon fossile	71.735 (1)	13.030 (1)	18,2
di cui:			
— vendite degli uffici di vendita di carbone della Ruhr		4.890	6,8
— vendite locali		1.118	1,6
— quantità riservate (consumo interno)		7.022	9,8
Nell'ambito del coke: coke siderurgico e coke da fonderia	45.423 (1)	8.082 (1)	17,8
da cui:			
— vendite degli uffici di vendita di carbone della Ruhr		2.077	4,6
— vendite locali		72	0,1
— quantità riservate (consumo interno)		5.933	13,1

(1) I dati relativi allo smercio nel mercato comune, sono stati calcolati come segue:

I - Richiedenti

Smercio effettuato dall'ufficio di vendita, a cui vanno aggiunte le quantità vendute nel mercato comune a titolo di forniture riservate al consumo interno degli stabilimenti ed ai contratti precedenti. Non sono incluse nelle cifre, le quantità destinate:

1. al consumo interno delle miniere,
2. al personale e alle forniture a titolo gratuito,
3. alle cokerie appartenenti alle miniere,
4. alle fabbriche di agglomerati appartenenti alle miniere,
5. alle vendite libere,
6. alle vendite al di fuori del mercato comune,

nonchè le quantità dai richiedenti conferite alle scorte nel corso del periodo considerato.

II - Mercato comune

Quantità smerciate nel mercato comune da tutte le industrie carboniere e da tutte le fabbriche di agglomerati di carbon fossile, aumentate delle vendite di quantità importate dai paesi terzi. Come al paragrafo I non sono incluse nelle cifre le quantità destinate al consumo interno, al personale, alle cokerie ed alle fabbriche di agglomerati appartenenti alle miniere, nonchè le esportazioni verso i paesi terzi.

Vendite effettive di coke di tutte le cokerie della Comunità ai consumatori del mercato comune, aumentate delle vendite di quantità importate da paesi terzi. Non sono stati considerati il consumo interno delle cokerie, le forniture al personale, le esportazioni verso i paesi terzi.

Inoltre è stato aggiunto il coke da gas delle officine del gas della Comunità disponibile per la vendita (4.594.000 t). Le cifre relative alle esportazioni e alle importazioni di coke da gas sono state soltanto stimate.

24. — Per la determinazione delle quantità offerte e controllate dai richiedenti occorre tener conto delle quantità smerciate direttamente dalle società minerarie a titolo di vendite locali; per queste ultime il contratto di società prevede regole uniformi; il contratto limita in particolare le quantità che le società minerarie possono smerciare a titolo di vendite locali; secondo esplicite disposizioni (art. 25, 6 del contratto di società) le consegne a titolo di vendite locali devono essere effettuate ai prezzi e alle condizioni del listino dell'ufficio di vendita;

— Inoltre occorre tener conto delle quantità consegnate dalle società minerarie agli utilizzatori ad esse vincolati da rapporti di partecipazione al capitale o da contratti di natura particolare (consumo interno delle fabbriche, consegne future alle imprese integrate, consumo interno delle miniere); anche queste consegne sono sottoposte a regole uniformi previste nel contratto di società; ai sensi dell'art. 60 del Trattato alle consegne a favore delle imprese integrate conviene di massima applicare i prezzi e le condizioni di vendita dell'ufficio; d'altra parte occorre tener conto che, secondo il sistema previsto nel contratto di società, le quantità non assorbite dalle imprese integrate possono essere vendute soltanto tramite l'ufficio o a titolo di vendite locali; in tale circostanza è irrilevante che, conformemente al contratto di società del 14 novembre 1962, non si tenga più conto in futuro, per la ripartizione delle ordinazioni, delle consegne fatte dalle società minerarie alle imprese integrate;

— Le aliquote controllate dai richiedenti, rispetto alle vendite complessive effettuate nel mercato comune, rappresentano :

— carbon fossile	17,6%
di cui :	
carbone grasso, flenus, a lunga fiamma secco	21,4%
— agglomerati di carbon fossile	11,5%
— coke di carbon fossile	18,2%
di cui :	
coke siderurgico, coke da fonderia	17,8%

— Le aliquote dei richiedenti rispetto alle vendite complessive nel mercato comune non raggiungono un ordine di grandezza tale da compromettere il minimo di concorrenza voluto dal Trattato nel mercato carboniero della Comunità;

25. — Tale considerazione è confermata dal raffronto dell'estrazione e della produzione annua delle società minerarie riunite nei due uffici di vendita di carbone della Ruhr «Geitling» e «Präsident» come pure degli Charbonnages de France In questi gruppi di imprese sono stati prodotti durante l'anno carboniero 1961-62 :

	Geitling		Präsident		Charbonnages de France	
	Quantità (1.000 t)	in % del mercato comune	Quantità (1.000 t)	in % del mercato comune	Quantità (1.000 t)	in % del mercato comune
Carbon fossile	54.933	24,0	57.890	25,3	51.854	22,6
Agglomerati di carbon fossile	1.675	12,0	1.989	14,2	4.980	35,6
Coke di carbon fossile	14.729	18,4	16.507	20,6	7.829	9,8

— Tale raffronto — che per maggior semplicità e chiarezza può essere limitato, nel quadro di tali considerazioni, alle quantità e aliquote di produzione — permette di constatare che, dopo l'autorizzazione di due uffici di vendita autonomi di carboni della Ruhr, nel mercato comune del carbone svolgeranno la propria attività tre organismi ciascuno dei quali rappresenta una notevole produzione; tra questi organismi non esisterà alcuna evidente disparità per quanto riguarda l'importanza; piuttosto nel mercato comune si faranno concorrenza unità d'importanza se non identica, almeno analoga;

— L'Alta Autorità constata pertanto che il disposto dell'art. 65, 2 c non osta all'autorizzazione dell'accordo relativo ad una vendita in comune da parte delle società minerarie affiliate all'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling»;

26. — La vendita in comune dei prodotti delle società minerarie affiliate nel quadro degli accordi sull'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling» contribuisce a migliorare notevolmente le condizioni di distribuzione di tali prodotti; rispetto

alle vendite dirette delle varie società minerarie, la vendita in comune è molto più economica; nel quadro di questa ultima è possibile offrire una grandissima varietà di categorie e di pezzature; la vendita in comune può così tener conto di una domanda differenziata dei commercianti e degli utilizzatori; d'altra parte la concentrazione delle offerte e l'accentramento delle decisioni riguardanti la consegna e la spedizione consentono un'economia di costi non trascurabile;

— Tutti gli accordi sottoposti ad autorizzazione sono essenziali anche per raggiungere una migliore distribuzione e — salvo alcune eccezioni ancora da esaminare — non presentano carattere più restrittivo di quanto non ne richieda l'oggetto.

VIII

27. — Tuttavia fa d'uopo garantire, applicando condizioni e restrizioni appropriate, che l'autonomia e l'indipendenza dei due uffici di vendita non siano compromesse; occorre pertanto prevedere che:

— le persone che agiscono negli organi dell'ufficio di vendita o delle società minerarie interessate non svolgano al tempo stesso analoghe funzioni nell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Präsident», nella società «Ruhrkohlen-Export Präsident» o nelle società minerarie ad essi affiliate,

— tali persone non agiscano nel Consiglio di amministrazione della «Ruhrkohlen-Treuhand GmbH» e della «Ruhrkohlen-Beratung GmbH» e neppure nel Consiglio di amministrazione o nel Consiglio della «Oberrheinische Kohlenunion KG».

— gli agenti o rappresentanti dell'ufficio non siano nel contempo agenti o rappresentanti dell'ufficio di vendita dei carboni della Ruhr «Präsident»,

— I membri di commissioni e collegi arbitrali dell'ufficio non siano al tempo stesso membri di commissioni e collegi arbitrali dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Präsident»,

— l'ufficio non metta a disposizione dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Präsident», di una società mineraria affiliata a questo ufficio o della società «Ruhrkohlen-Export Präsident», mezzi finanziari prelevati dai propri fondi,

— le modifiche o integrazioni del contratto di società nonchè tutte le deliberazioni dell'assemblea sociale, del consiglio generale o di altri organi dell'ufficio di vendita non dipendano dalla collaborazione di imprese o di organi non interessati a tale ufficio;

28. — Per le stesse ragioni è necessario inoltre prevedere le seguenti condizioni:

— Le società minerarie affiliate e l'ufficio di vendita devono organizzare la loro intera attività di distribuzione, compresa in particolare l'esportazione verso i paesi terzi, in modo che l'indipendenza e l'autonomia della attività di distribuzione dell'ufficio non ne siano compromesse,

— L'ufficio di vendita è tenuto a vigilare sul mantenimento del segreto di ufficio per quanto riguarda i propri documenti e dati commerciali nonchè quelli della società di esportazione anche quando sono utilizzati dalla «Ruhrkohle-Treuhand GmbH»;

29. — La possibilità prevista per l'ufficio dal secondo comma dell'art. 2 e dal quarto comma dell'art. 6 del contratto di società di vendere anche combustibili

— che non provengono da impianti dei soci o

— provengono da impianti (campi di coltivazione, parti di campi di coltivazione, pozzi, cokerie e fabbriche di agglomerati) che i soci, dopo la firma del contratto, abbiano conseguito in proprietà, in usufrutto, in affitto o a qualsiasi altro titolo in vista del loro esercizio,

può avere come risultato che l'ufficio di vendita aumenti notevolmente la propria influenza sul mercato;

— Quindi la possibilità prevista al secondo comma dell'art. 2 ed al quarto comma dell'art. 6 del contratto di società può essere autorizzata solo per una quantità di 300.000 t l'anno; poichè i due uffici di vendita devono procedere allo smercio dei loro prodotti in modo autonomo e indipendente occorre escludere da tale autorizzazione i combustibili venduti dall'ufficio di vendita di carboni della Ruhr « Präsident »; l'Alta Autorità si riserva di autorizzare deroghe a tali restrizioni in casi particolari e su richiesta motivata;

30. — Ai sensi del § 19, comma 3 del contratto di società i soci sono tenuti di massima ad acquistare presso l'ufficio di vendita tutte le quantità supplementari di combustibili solidi necessarie al proprio

fabbisogno ; contro tale obbligo nulla può essere eccepito purchè si tratti di combustibili necessari all'estrazione, alla preparazione e alla trasformazione del carbone nonchè al funzionamento delle centrali energetiche e generatrici ;

— Tuttavia alcuni soci svolgono, anche in altri settori industriali, attività che necessitano un notevole consumo di combustibili ; in particolare alcuni soci sono al tempo stesso produttori e trasformatori di prodotti siderurgici ; l'art. 19, terzo comma del contratto di società fa obbligo ai soci di coprire esclusivamente presso l'ufficio di vendita il fabbisogno supplementare di combustibili solidi — cioè la frazione non coperta dall'autoconsumo — anche se esso risulta dalla produzione e trasformazione di acciaio ; pertanto il campo di applicazione della clausola è esteso, oltre alla vendita comune di combustibili solidi, ad attività dei soci non direttamente connesse con lo smercio del carbone ; la clausola presenta carattere più restrittivo di quanto richiesto dall'oggetto della vendita in comune; la sua autorizzazione deve essere subordinata ad una limitazione del fabbisogno supplementare risultante dalla produzione o trasformazione del carbone ;

31. — La precedente organizzazione di vendita di carboni della Ruhr aveva concluso, dal 1958, numerosi contratti di consegna a lunga scadenza con commercianti e consumatori ; gli obblighi in materia di consegna derivanti da questi contratti si riferiscono, per i prossimi anni, a considerevoli quantità ; in seguito alla modifica del raggruppamento delle varie società minerarie negli uffici di vendita, gli obblighi derivanti da questi contratti di consegna a lunga scadenza hanno dovuto essere suddivisi tra i due nuovi uffici di vendita ; altrimenti sarebbe sussistito tra i nuovi organismi un legame che ne avrebbe rimesso in causa l'indipendenza e l'autonomia ;

— Su richiesta dell'Alta Autorità tutti gli obblighi derivanti dai contratti a lunga scadenza sono stati nel frattempo suddivisi tra i previsti nuovi uffici di vendita «Geitling» e «Präsident»; a decorrere dal 1° aprile 1963 ogni acquirente di una certa quantità di combustibili da consegnare in base a questi contratti deve rivolgersi unicamente all'ufficio « Geitling » o all'ufficio « Präsident », come venditore e fornitore ;

— Ad evitare che l'indipendenza e l'autonomia degli uffici di vendita siano compromesse in sede di esecuzione ulteriore di questi contratti, ad ogni ufficio di vendita dovrà farsi obbligo di rinunciare a qualsiasi coordinamento per l'esecuzione di detti contratti ;

— Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato carboniero della Comunità, l'ufficio di vendita deve avere la possibilità di stipulare con commercianti e utilizzatori nuovi contratti di consegna a lunga scadenza la cui durata si protrarrà oltre il 31 marzo 1966, fino al 31 marzo 1976 al più tardi ; l'autorizzazione a stipulare tali contratti deve essere tuttavia subordinata — come in passato — a condizioni intese ad evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei consumatori e tutto ciò che possa pregiudicare l'organizzazione del sistema di vendita per il periodo successivo al 31 marzo 1966 ;

32. — La disposizione del comma 1 c dell'art. 25 del contratto di società, secondo cui le società minerarie interessate sono autorizzate a consegnare, a titolo delle vendite locali, solo le quantità destinate a essere utilizzate sul territorio del Land Renania del Nord-Westfalia, non può essere autorizzata ; tenuto conto della situazione geografica delle miniere e del fatto che queste consegne avvengono esclusivamente a mezzo autocarri, non esiste alcun motivo che giustifichi questa limitazione al territorio del Land Renania del Nord-Westfalia, e quindi escluda consumatori di zone più vicine alle miniere fornitrici ; le società minerarie affiliate rimangono libere di delimitare, in modo obiettivo e conforme alle esigenze e alle regole del mercato comune, il territorio in cui si effettuano le vendite locali ; appare tuttavia giustificato accordare alle società affiliate un termine fino al 30 settembre 1963 per modificare tale regolamentazione ;

33. — Salvo le particolari disposizioni della presente decisione e relative agli accordi dell'11 febbraio 1963 sul regolamento commerciale — le società minerarie affiliate dovranno, applicando adeguate condizioni, conformarsi ai divieti dell'art. 4, b e d del Trattato;

— Tali disposizioni sarebbero violate, specialmente qualora le società minerarie interessate o l'ufficio di vendita impedissero direttamente o indirettamente (per esempio rendendo più difficile

l'accettazione di spazio per lo stivaggio in chiatta) ai loro acquirenti (commercianti all'ingrosso o consumatori), contrariamente alle condizioni di consegna, di ritirare franco miniera, franco porto minerario o fob Duisburg-Ruhrort i combustibili acquistati e di provvederne al trasporto direttamente o tramite un'impresa da essi incaricata;

— Se l'ufficio di vendita prevedesse, nelle proprie condizioni di vendita e di consegna, la fatturazione di un tasso uniforme delle spese preliminari per le consegne fob Duisburg-Ruhrort o fob porto marittimo, tale procedura non dovrebbe avere l'effetto di introdurre, contro il divieto delle discriminazioni (art. 4, b e art. 60, 2 b del Trattato), maggiorazioni o ribassi di prezzo occulti; per tale motivo un tasso uniforme delle spese preliminari deve corrispondere alla media delle spese preliminari effettive;

IX

34. — Con deliberazione 11 febbraio 1963, le società minerarie interessate hanno firmato accordi che fissano le condizioni secondo cui l'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling», che raggruppa queste imprese per procedere alla vendita in comune dei loro combustibili,

— approvvigiona direttamente alcuni utilizzatori o commercianti,

— rifiuta l'approvvigionamento diretto di certi utilizzatori o negozianti;

— Tali accordi comportano, ai sensi dell'art. 4, d e dell'art. 65, 1 del Trattato, una ripartizione degli acquirenti e del mercato; possono tuttavia essere autorizzati, conformemente all'art. 65, 2 del Trattato, nella misura in cui le condizioni richieste per l'approvvigionamento diretto — principalmente i criteri quantitativi — corrispondano alle condizioni dell'art. 65, 2, in particolare

— se sono essenziali per migliorare la distribuzione dei prodotti dell'ufficio di vendita,

— se non hanno un carattere più restrittivo di quanto lo richieda tale scopo, e

— se non incorrono nel divieto delle discriminazioni (art. 4 b del Trattato);

35. — La deliberazione sul regolamento commerciale prevede l'approvvigionamento diretto dei consumatori industriali, il cui fabbisogno annuo sia superiore a 30.000 t, tramite esclusivamente l'ufficio di vendita; secondo la deliberazione si deve tuttavia tener conto delle particolarità strutturali e tradizionali;

— Quanto alle vendite dirette le eccezioni alla regola, secondo le constatazioni dell' Alta Autorità, hanno assunto dimensioni straordinarie; anzi, in alcune zone del mercato comune, l'approvvigionamento diretto previsto per i consumatori, avviene, per la maggior parte di essi, attraverso il commercio all'ingrosso; a questo proposito non è possibile definire criteri obiettivi tali da non costituire discriminazione alcuna; per tali motivi questa parte del regolamento commerciale non può essere autorizzata;

— Malgrado detto rifiuto è necessario determinare, in generale, in quale modo tali consumatori possono accedere ai prodotti dell'ufficio di vendita; quest'ultimo deve quindi lasciar liberi i consumatori, il cui consumo annuo superi le 30.000 t di carbon fossile, coke e agglomerati di carbon fossile, di scegliere tra l'approvvigionamento diretto presso l'ufficio di vendita e quello presso un commerciante all'ingrosso; è opportuno tuttavia accordare all'ufficio un termine di tre mesi fino al 30 giugno 1963;

36. — Quanto all'approvvigionamento diretto dei commercianti di carbone all' ingrosso, la deliberazione sul regolamento commerciale ha accolto sostanzialmente le condizioni autorizzate dall'Alta Autorità con decisione n. 3-61 — in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia nelle cause nn. 36-38/59 e 40/59 — per i precedenti uffici di vendita di carboni della Ruhr; sono pertanto valevoli, anche per il presente accordo, i motivi sui quali allora era stata fondata l'autorizzazione delle condizioni generali per l'ammissione, nonchè il criterio quantitativo dello smercio di 6.000 t e di 2.500 t di carbone dell'ufficio di vendita;

— Nel frattempo è stato possibile costatare le conseguenze della riduzione del criterio quantitativo a 6.000 t e a 2.500 t; mentre prima della decisione n. 3-61 potevano approvvigionarsi direttamente presso gli uffici di vendita di carboni della Ruhr complessivamente 393 grossisti, questa cifra è passata a 462 per l'anno carboniero 1961-1962 e a 473 per l'anno carboniero 1962-1963; fra i grossisti ammessi per l'anno carboniero 1962-1963, 343 potevano approvvigionarsi presso i tre uffici di vendita, 46 presso due di essi e 84 presso uno solo; l'ufficio

di vendita di carboni della Ruhr «Geitling» approvvigionava direttamente 404 grossisti e l'ufficio «Präsident» 428; in seguito alla chiusura dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Mausegatt» si può prevedere che il numero dei commercianti all'ingrosso approvvigionati dagli uffici di vendita «Geitling» e «Präsident» aumenterà ulteriormente;

— Tenuto conto della trasformazione dei precedenti uffici di vendita di carboni della Ruhr, si può prevedere che i commercianti di carbone all'ingrosso che chiederanno per la prima volta la loro ammissione all'ufficio di vendita per l'anno carboniero 1963-1964 potranno aggiungere le quantità acquistate direttamente o indirettamente presso i precedenti uffici di vendita di carboni della Ruhr durante l'anno carboniero 1962-1963;

— Pertanto l'Alta Autorità constata che gli accordi ad essa sottoposti con le domande 11 febbraio 1963, relativi all'approvvigionamento diretto di consumatori e all'ammissione di commercianti all'ingrosso all'approvvigionamento diretto, soddisfano, tenuto conto delle restrizioni e delle condizioni necessarie, alle esigenze dell'art. 65, 2 e possono pertanto essere autorizzati.

X

37. — L'Alta Autorità deve vigilare a che tutti i provvedimenti adottati in futuro dalle società minerarie affiliate, nonchè dagli organi dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling» in virtù degli accordi ad essa sottoposti, siano conformi all'autorizzazione oggetto della presente decisione e alle disposizioni del Trattato ;

— Le società minerarie affiliate e l'ufficio di vendita dovranno perciò dichiarare immediatamente all'Alta Autorità qualsiasi modificazione del contratto di società, deliberazione, decisione o altro provvedimento preso nel quadro dell'ufficio di vendita; nella fattispecie occorre prevedere che, tenuto conto della loro portata, l'applicazione delle modifiche al contratto di società e di certe deliberazioni o decisioni è subordinata ad un'approvazione, o se del caso, ad un'autorizzazione dell'Alta Autorità ai sensi dell'art. 65, 2 ; è sufficiente, d'altra parte che l'Alta Autorità si riservi, quanto agli altri provvedimenti che devono formare oggetto di una dichiarazione, la possibilità di controllarli in qualsiasi momento e di decidere, caso per caso, sulla loro compatibilità con la presente autorizzazione e con le disposizioni del Trattato ;

38. — È necessario inoltre accertare, attraverso un controllo continuo, che l'ufficio di vendita e le società minerarie affiliate, rispettino le disposizioni della presente decisione e che i nuovi organismi di vendita di carboni della Ruhr operino, nello smercio dei propri prodotti, in modo autonomo e indipendente ; deve verificarsi del pari se i due uffici di vendita coordinano la propria politica di distribuzione e di prezzi anche nelle transazioni in allineamento ; l'Alta Autorità deve riservarsi inoltre di verificare se altri fatti — soprattutto il comportamento di determinate organizzazioni per l'acquisto e la vendita di combustibili solidi come pure quello delle imprese di distribuzione che hanno una forte posizione sul mercato — non compromettano l'indipendenza e l'autonomia dei due uffici di vendita di carboni della Ruhr ;

— Tale controllo è reso necessario soprattutto perchè gli organismi dall'Alta Autorità autorizzati nel 1956 a smerciare carboni della Ruhr non si sono attenuti ai limiti dell'autorizzazione e non hanno praticato una politica di vendita indipendente tra di loro ;

— Anche se a norma dei loro statuti l'attività delle società «Ruhrkohle-Treuhand GmbH» e «Ruhrkohlen-Beratung GmbH», nonchè quella dei due organismi di esportazione incaricati delle consegne nei paesi terzi per conto dei due uffici di vendita, sono limitate in modo da non compromettere l'indipendenza dei due uffici di vendita, è tuttavia necessario che le società rimangano, per l'attuazione pratica dei loro compiti, nei limiti definiti dagli statuti ; il controllo dell'Alta Autorità dovrà quindi estendersi anche all'attività di tali organismi ;

— Tenuto conto di tali particolari circostanze l'Alta Autorità ritiene indispensabile prevedere, in materia di controllo, che le persone allo stesso preposte svolgano permanentemente i necessari sopralluoghi presso l'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling», l'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Präsident», le due società di esportazione, nonchè la «Ruhrkohle-Treuhand GmbH» e la «Ruhrkohlen-Beratung GmbH» ;

XI

39. — I richiedenti hanno concluso d'altra parte gli accordi per una durata di 5 anni — fino al 31 marzo 1968 — e hanno chiesto l'autorizzazione per questo periodo ; in passato le società minerarie affiliate avevano costantemente collaborato con tutte le altre società minerarie del bacino della Ruhr nel-

l'ambito di una organizzazione di vendita unica ; il sistema di un raggruppamento delle società minerarie del bacino della Ruhr in due uffici di vendita autonomi, quale è adottato attualmente, è nuovo ; pertanto d'avviso dell'Alta Autorità è necessario limitare a tre anni l'autorizzazione ; l'Alta Autorità terminerà per il 31 marzo 1965 un'inchiesta volta ad accertare, tenuto conto di tutte le circostanze economiche, se la struttura degli uffici di vendita e il funzionamento delle organizzazioni di vendita continuano a soddisfare alle condizioni richieste per l'autorizzazione ;

40. — Infine tutti gli accordi per i quali è richiesta l'autorizzazione, tenuto conto delle restrizioni e condizioni necessarie nonchè del termine, sono compatibili con le disposizioni dell'art. 65, 2 e del Trattato, in particolare dell'art. 4, b e d.

DECIDE :

PRIMA PARTE

Vendita in comune

Articolo 1

Salvo rigetto, restrizioni o condizioni previste dagli articoli successivi, sono autorizzati gli accordi stipulati dalle società minerarie indicate qui in appresso :

Concordia Bergbau-Aktiengesellschaft,
Oberhausen

Bergwerksgesellschaft Dahlbusch,
Gelsenkirchen

Emscher-Lippe Bergbau-Aktiengesellschaft,
Datteln

Steinkohlenbergwerk Friedrich Heinrich Aktiengesellschaft,
Kamp-Lintfort

Gebrüder Stumm Gesellschaft mit beschränkter Haftung / Zeche Minister Achenbach
Brambauer

Deutsche Erdöl Aktiengesellschaft
Steinkohlenbergwerk Graf Bismarck,
Gelsenkrichen

Hamborner Bergbau Aktiengesellschaft,
Duisburg-Hamborn

Friedrich Thyssen Bergbau Aktiengesellschaft,
Duisburg-Hamborn

Steinkohlenbergwerk Heinrich Robert Aktiengesellschaft,
Herringen b. Hamm

Bergwerksgesellschaft Hibernia Aktiengesellschaft,
Herne

Hoesch Aktiengesellschaft Bergbau,
Essen-Altenessen

Bergbau Aktiengesellschaft Lothringen,
Bochum

Steinkohlenbergwerke Mathias Stinnes Aktiengesellschaft,
Essen

Niederrheinische Bergwerks-Aktiengesellschaft,
Neukirchen

Hütten- und Bergwerke Rheinhausen Aktiengesellschaft Bergbau,
Essen

Rheinpreussen Aktiengesellschaft für Bergbau und Chemie,
Homberg

Rheinstahl Bergbau Aktiengesellschaft
Essen

sulla vendita in comune, nel mercato comune, di combustili provenienti dagli impianti delle società affiliate, quali contenuti nel contratto di società dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling», società a responsabilità limitata, del 14 novembre 1962 (rogito n. 99/1962 del notaio Hermann Joachim Seippel, in Essen) e modificati e integrati dagli accordi del 7 dicembre 1962 (rogito n. 421/1962 del notaio Erich Wenmakers, in Essen), del 14 dicembre 1962 (rogito n. 115/1962 del notaio Hermann Joachim Seippel, in Essen) e dell'11 febbraio 1963 (rogito n. 14/1963 del notaio Hermann Joachim Seippel, in Essen).

Articolo 2

(1) La vendita in comune dei combustibili non provenienti dagli impianti dei soci (cfr. art. 2, secondo comma del contratto di società) o provenienti da impianti che i soci dopo la firma del contratto 14 novembre 1962, abbiano conseguito in proprietà, usufrutto, affitto o a qualsiasi altro titolo per la loro utilizzazione (cfr. art. 6, quarto comma del contratto di società), è autorizzata soltanto per una quantità di 300.000 t all'anno.

Tale autorizzazione non si estende ai combustibili smerciati dall'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Präsident» e dalle imprese minerarie ad esso affiliate.

(2) La vendita in comune di combustibili che non provengono dagli impianti dei soci, qualora non sia autorizzata dal comma (1), precedente è soggetta ad autorizzazione speciale dell'Alta Autorità.

Articolo 3

La clausola convenuta dalle società minerarie secondo cui i soci sono tenuti a coprire esclusivamente presso l'ufficio di vendita il proprio fabbisogno supplementare di combustibili solidi (§ 19, terzo comma del contratto di società) è autorizzata soltanto per i combustibili utilizzati dai soci nelle proprie miniere, cokerie minerarie, impianti di carbonizzazione a bassa temperatura (ivi inclusi gli impianti di ricupero di catrame, ammoniaca, benzolo e benzina, come pure di purificazione del benzolo) e fabbriche di agglomerati, nonchè per il funzionamento delle centrali elettriche e generatrici. La clausola non è autorizzata per i combustibili occorrenti ad altri reparti di un socio.

Articolo 4

L'autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni :

1. L'ufficio di vendita vigilerà affinchè nessun documento o dato relativo alle proprie transazioni o a quelle della «Ruhrkohlen Export Geitling» anche qualora siano elaborati della «Ruhrkohle-Treuhand GmbH» diventino accessibili all'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Präsident», ai suoi soci o alla «Ruhrkohlen-Export Präsident».

2. I membri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio dell'ufficio di vendita, come pure i membri dei consigli di amministrazione delle società minerarie affiliate all'ufficio non devono esercitare al tempo stesso funzioni

— di membro del Consiglio di amministrazione, del Consiglio o del Collegio sindacale dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Präsident GmbH» e della «Ruhrkohlen-Export Präsident»,

— di membro del Consiglio di amministrazione della «Ruhrkohle-Treuhand GmbH» o della «Ruhrkohlen-Beratung GmbH»,

— di membro del Consiglio di amministrazione o del Consiglio della «Oberrheinischen Kohlenunion KG»,

— di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società mineraria affiliata all'ufficio di vendita di carboni della Ruhr, «Präsident GmbH».

3. Gli agenti o rappresentanti dell'ufficio di vendita non possono essere al tempo stesso agenti o rappresentanti dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Präsident GmbH».

4. I membri di commissioni e collegi arbitrali dell'ufficio di vendita non possono essere al tempo stesso membri di commissioni e collegi arbitrali dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Präsident».

5. L'attività di distribuzione dell'ufficio, compresa l'esportazione verso i paesi terzi, non deve compromettere direttamente o indirettamente l'indipendenza e l'autonomia dell'ufficio nella sua attività di distribuzione all'interno del mercato comune.

6. L'ufficio di vendita non deve accordare, sulla base delle proprie risorse finanziarie, mutui o garanzie all'ufficio di vendita dei carboni della Ruhr «Präsident», ad una società mineraria affiliata a quest'ultimo o alla «Ruhrkohlen-Export Präsident».

Articolo 5

(1) L'ufficio di vendita deve fissare e applicare le proprie condizioni generali che regolano lo smercio dei prodotti, specie le condizioni poste all'approvvigionamento diretto degli utilizzatori o dei commercianti, purchè tali condizioni o clausole non contravvengano ai divieti dell'art. 4, b e d, del Trattato.

Sono salve le disposizioni della seconda parte della presente decisione riguardanti gli accordi delle imprese affiliate sul regolamento commerciale.

(2) Nella misura in cui le condizioni di consegna delle società minerarie affiliate o dell'ufficio di vendita prevedano la fornitura franco miniera, franco porto minerario o fob Duisburg-Ruhrort, nè le società minerarie affiliate, nè l'ufficio di vendita possono impedire all'acquirente di ritirare i combustibili in tali punti di consegna e di assumerne il trasporto direttamente o tramite un'impresa da esso incaricata.

(3) Quando un acquirente intende effettuare direttamente il trasporto dei combustibili acquistati o incaricarne un'impresa, nè le società minerarie affiliate nè l'ufficio di vendita possono operare alcuna discriminazione nei suoi confronti rispetto agli altri clienti per l'esecuzione del trasporto, in particolare per l'accettazione di spazio per lo stivaggio su chiatta.

(4) Quando le condizioni di vendita e di consegna prevedono la fatturazione di un tasso uniforme delle spese preliminari per le consegne fob Duisburg-Ruhrort o fob porto marittimo, il tasso uniforme non può essere nè superiore nè inferiore alla media delle spese preliminari effettive.

Articolo 6

(1) L'accordo delle società minerarie sulle regole applicabili alle vendite locali dei soci (art. 25 del contratto di società) è autorizzato con la seguente restrizione : è vietata qualsiasi limitazione al territorio del Land Renania del Nord-Westfalia delle consegne a titolo di vendite locali.

(2) La limitazione delle vendite locali al territorio del Land Renania del Nord-Westfalia può essere applicata fino al 30 settembre 1963.

Articolo 7

(1) Nella misura in cui l'ufficio di vendita si è assunto diritti e obblighi derivanti dai contratti di consegna a lunga scadenza conclusi, con commercianti o consumatori, dai tre precedenti uffici di vendita della Ruhr, è vietato qualsiasi coordinamento o altra forma di accordo con l'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Präsident» sull'esecuzione di tali contratti.

(2) Le società minerarie affiliate sono autorizzate a concludere fino al 31 dicembre 1965, tramite l'ufficio di vendita, con consumatori e commercianti, contratti per la consegna e il ritiro di determinate quantità di combustibile solido da esse estratto o prodotto. La durata di tali contratti si estende oltre il 31 marzo 1966 fino al 31 marzo 1976 al più tardi (contratti a lungo termine).

(3) Nei contratti a lungo termine gli obblighi di consegna nel periodo successivo al 31 marzo 1966 sono sottoposti alla seguente disciplina :

a) i soci dell'ufficio di vendita, titolari di diritti o obblighi a mente di tali contratti, devono essere indicati nominativamente nei contratti ;

b) le quantità che devono essere consegnate dai vari soci saranno fissate al più tardi il 31 dicembre 1965.

(4) Nei contratti a lunga scadenza occorre inoltre prevedere, per quanto riguarda gli obblighi di consegna nel periodo successivo al 31 marzo 1966, che i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di consegna, qualora l'Alta Autorità autorizzi l'organizzazione per la vendita in comune dopo il 31 marzo 1966, possano essere assunti da queste organizzazioni.

(5) In sede di stipulazione di contratti di consegna a lunga scadenza l'ufficio di vendita e i soci devono tener conto dei divieti posti dall'art. 4, b del Trattato.

SECONDA PARTE

Regolamento commerciale

Articolo 8

Salvo rigetto, restrizioni o condizioni risultanti dagli articoli successivi, l'accordo che istituisce, a decorrere dal 1° aprile 1963, un regolamento commerciale tra le società minerarie affiliate, di cui alla deliberazione dell'11 febbraio 1963 (rogito n. 14/1963 del notaio Herman Joachim Seippel, in Essen) è autorizzato.

Articolo 9

(1) È autorizzato l'accordo tra le società minerarie affiliate, inteso a lasciare al commercio all'ingrosso tutte le transazioni con gli utilizzatori industriali che non abbiano consumato più di 30.000 t di carbon fossile, coke di carbon fossile o agglomerati di carbon fossile durante l'anno carboniero precedente (n. I, 1, primo comma del regolamento commerciale 11 febbraio 1963).

(2) Non è autorizzato l'accordo tra le società minerarie affiliate secondo cui gli utilizzatori industriali che abbiano consumato più di 30.000 t di carbon fossile, coke di carbon fossile e agglomerati di carbon fossile durante l'anno carboniero 1961-62 sono approvvigionati esclusivamente dall'ufficio stesso (n. I, 1, secondo e terzo comma del regolamento commerciale 11 febbraio 1963). L'ufficio di vendita deve lasciare agli utilizzatori che rientrano in tale categoria la scelta tra la consegna dei combustibili tramite il commercio all'ingrosso e la consegna diretta da parte dell'ufficio stesso.

Articolo 10

È autorizzato l'accordo tra le società minerarie affiliate, inteso a lasciare ai commercianti di carbone all'ingrosso l'approvvigionamento del commercio al minuto (n. I, 3 del regolamento commerciale 11 febbraio 1963).

Articolo 11

Le società minerarie affiliate sono autorizzate a subordinare l'approvvigionamento diretto di commercianti di carbone all'ingrosso tramite l'ufficio di vendita (n. II, 1 e 2 del regolamento commerciale 11 febbraio 1963) alle seguenti condizioni :

1. Durante l'anno carboniero precedente il commerciante deve avere smerciato nel mercato comune almeno 6.000 t di carbon fossile, coke di carbon fossile e agglomerati di carbon fossile dell'ufficio di vendita.

In questa cifra sono comprese le quantità acquistate a titolo delle vendite locali da un commerciante di carbone all'ingrosso presso le società minerarie affiliate all'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling».

2. Il commerciante deve soddisfare ai requisiti normalmente richiesti ad un commerciante all'ingrosso (p. es. solvibilità, sufficiente garanzia, possibilità di costituire scorte, conoscenza del mercato e dei prodotti, vasta clientela) ; il requisito della costituzione di scorte è valevole solo se può essere ragionevolmente richiesto, tenuto conto delle disposizioni sui trasporti (specie le tariffe ferroviarie) e del carattere particolare della zona di vendita del commerciante.

Articolo 12

In deroga all'art. 11, 1, le seguenti regole sono applicabili a titolo transitorio ai commercianti di carbone all'ingrosso con sede in Francia :

Durante l'anno carboniero 1962/1963 il commerciante deve aver smerciato nel mercato comune almeno 2.500 t di carbon fossile, coke di carbon fossile e agglomerati di carbon fossile dell'ufficio di vendita.

Articolo 13

Per la prima ammissione di commercianti di carbone all'ingrosso presso l'ufficio di vendita per l'anno carboniero 1963/1964 sono inoltre applicabili le seguenti disposizioni per quanto riguarda la prova del criterio quantitativo di 6.000 t (art. 11, 1) o di 2.500 t (art. 12).

1. I commercianti di carbone all'ingrosso possono aggiungere le quantità acquistate, direttamente o indirettamente, durante l'anno carboniero 1962/1963, presso i precedenti uffici di vendita di carboni della Ruhr.

2. Se le quantità così ottenute raggiungono complessivamente 6.000 t (art. 11, 1) o 2.500 t (art. 12), il commerciante all'ingrosso può chiedere a scelta l'ammissione presso uno dei due uffici di vendita di carboni della Ruhr. Le quantità che superano 6.000 t o 2.500 t danno diritto all'ammissione all'altro ufficio di vendita di carbone della Ruhr purchè questa quantità supplementare rappresenti, di volta in volta, 6.000 t o 2.500 t.

TERZA PARTE

Disposizioni generali

Articolo 14

Tutte le autorizzazioni accordate dalla presente decisione sono soggette alla seguente restrizione :

— tutte le modifiche o integrazioni relative al contratto di società dell'ufficio di vendita di carbone della Ruhr « Geitling » GmbH, del 14 novembre 1962, con gli allegati, nonchè la modifiche e integrazioni del 7 e del 14 dicembre 1962 e dell'11 febbraio 1963,

— tutte le deliberazioni o altre decisioni dell'Assemblea sociale, del Consiglio o degli altri organi dell'ufficio di vendita,

— tutte le modifiche della deliberazione dell'11 febbraio 1963 sul regolamento commerciale,

possono essere adottate, in conformità delle disposizioni del contratto di società dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr « Geitling » GmbH, soltanto con il concorso delle società minerarie ad esso affiliate.

Articolo 15

(1) L'ufficio di vendita comunicherà immediatamente all'Alta Autorità :

a) tutti i contratti che modificano o integrano il contratto di società dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr « Geitling »,

b) tutte le deliberazioni dell'Assemblea sociale e del Consiglio, nonchè, se del caso, del Collegio sindacale,

c) tutte le deliberazioni e decisioni riguardanti il trasferimento di quote di partecipazione alle vendite e di quantità di riferimento di vendita del coke ad altri soci (art. 7, terzo comma del contratto di società),

d) tutte le deliberazioni e decisioni di commissioni istituite dagli organi dell'ufficio,

e) tutte le deliberazioni e decisioni degli organi dell'ufficio relative alla determinazione dei prezzi di listino nonchè delle condizioni di vendita, di consegna e di pagamento,

f) tutte le decisioni sulle ammende contrattuali inflitte dal Consiglio di amministrazione ai soci o dai soci ai clienti ai sensi dell'art. 25, comma settimo del contratto di società (vendite locali),

g) tutte le sentenze arbitrali emanate in applicazione del contratto di società.

(2) Le società minerarie affiliate all'ufficio di vendita debbono vigilare affinchè sia comunicato immediatamente all'Alta Autorità :

a) qualsiasi contratto che modifichi o integri i contratti di società della «Ruhrkohlen-Export Geitling GmbH», della «Ruhrkohle-Treuhand GmbH» e della «Ruhrkohlen-Beratung GmbH»,

b) tutte le deliberazioni, decisioni e sentenze arbitrali emanate nel quadro della «Ruhrkohlen-Beratung GmbH» o delle sue commissioni.

(3) L'applicazione dei contratti, deliberazioni e decisioni di cui al comma (1), a), b) e c) è subordinata alla constatazione da parte dell'Alta Autorità o dei suoi servizi che essi sono coperti dall'autorizzazione accordata dalla presente decisione o alla loro autorizzazione da parte dell'Alta Autorità ai sensi dell'art. 65, 2 del Trattato.

(4) L'Alta Autorità si riserva di esaminare e di decidere in qualsiasi momento se tutti gli altri provvedimenti di cui ai commi (1) e (2) sono compatibili con la presente decisione e con le disposizioni del Trattato.

Articolo 16

(1) L'Alta Autorità, nella misura che riterrà necessaria, verificherà regolarmente, ai sensi dell'art. 47 e dell'art. 65, terzo comma del Trattato, se l'ufficio di vendita di carboni della Ruhr «Geitling» e le società minerarie affiliate rimangono nei limiti delle autorizzazioni accordate dalla presente decisione e, in particolare, rispettino le restrizioni, le condizioni e gli obblighi in essa stabiliti, e inoltre se i provvedimenti adottati dagli interessati nel quadro di tale organizzazione siano essenziali per raggiungere gli scopi fissati nell'art. 65, 2 a) del Trattato, senza contravvenire alle disposizioni del Trattato nè rivestire carattere più restrittivo di quanto non richieda il loro oggetto.

(2) L'Alta Autorità verificherà anche se le modalità delle esportazioni verso i paesi terzi e l'attività della «Ruhrkohle-Treuhand GmbH» e della «Ruhrkohlen-Beratung GmbH» possano compromettere direttamente o indirettamente l'indipendenza e l'autonomia dell'ufficio di vendita «Geitling» nella sua attività di distribuzione all'interno del mercato comune.

Articolo 17

(1) Ai fini delle verifiche previste all'art. 16, l'ufficio di vendita e le società minerarie affiliate devono, nei confronti delle persone incaricate della verifica dall'Alta Autorità,

— garantire in qualsiasi momento l'accesso ai locali dell'ufficio, dei suoi agenti e rappresentanti, della Ruhrkohlen-Export «Geitling», della «Ruhrkohle-Treuhand GmbH» e della «Ruhrkohlen-Beratung GmbH»,

— permettere in qualsiasi momento l'accesso agli impianti delle società minerarie,

— presentare su richiesta tutti i libri e documenti commerciali, come contratti, fatture, estratti relativi agli acquirenti e alle società minerarie, processi verbali e documenti giustificativi di qualsiasi genere,

— fornire su richiesta qualsiasi aiuto nello svolgimento dei loro compiti.

(2) L'ufficio di vendita è tenuto a mettere a disposizione degli incaricati della verifica locali adeguati nella propria sede.

(3) L'Alta Autorità si riserva di adottare ulteriori disposizioni per lo svolgimento della verifica.

Articolo 18

La presente decisione sarà notificata agli interessati e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Essa entrerà in vigore il 1° aprile 1963 e scadrà il 31 marzo 1966.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 20 marzo 1963.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Piero MALVESTITI